

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

BUONTEMPO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il 24 luglio 1997 un nutrito gruppo di persone provenienti da diverse parti d'Italia, tra le quali alcuni malati e parenti di malati di cancro, ha chiesto di essere ricevuta dal Ministro interrogato per rappresentargli la propria difficoltà ad effettuare la cura farmacologica concepita dal professor Luigi Di Bella;

il Ministro si è negato all'incontro e dopo aver addotto improrogabili impegni presi in precedenza, ha delegato ad un sottosegretario il ricevimento di una delegazione;

un convegno che si è svolto il 17 e il 18 luglio 1997 a Roma presso l'hotel Excelsior, dedicato alla cura farmacologica proposta dal professor Luigi Di Bella ha incontrato l'ostracismo dello stesso ministero della sanità e di diverse associazioni professionali;

nonostante l'evidente boicottaggio istituzionale, al suddetto convegno hanno partecipato circa trecento medici e farmacisti che in due giorni hanno potuto conoscere i risultati prodotti da questo approccio farmacologico nelle terapie anti cancro;

la terapia, che il professor Di Bella definisce « protocollo », consiste perlopiù in un *cocktail* di farmaci, già da tempo commercializzati (complessi vitaminici, retinoidi, melatonina, eccetera) sia pure con altre indicazioni;

uno di questi farmaci, la somatostatina, non viene dispensata dal servizio sanitario nazionale, è reperibile a costi elevatissimi nonostante abbia bassi costi di produzione e risulta prescrivibile solo da

primari ospedalieri, dunque con grandi difficoltà e costi proibitivi per i malati che vi vogliono fare ricorso;

tale terapia nelle sperimentazioni effettuate non ha provocato alcuna ricaduta negativa, effetti collaterali od accelerazione della malattia, ma anzi diversi casi di regressione della stessa in alcuni soggetti che, affrontando notevoli difficoltà, vi si sono sottoposti;

la richiesta avanzata da quella parte del mondo medico e dei malati che sono a conoscenza della terapia del professor Di Bella è solo quella di rendere al più presto disponibile nelle strutture pubbliche questa terapia consentendo l'uso delle medicine in questione, spesso eccessivamente costose o non prescrivibili perché concepite con altre indicazioni terapeutiche;

con l'obbiettivo di sconfiggere la mortalità da Aids i *cocktail* di farmaci sono stati sperimentati ed hanno prodotto risultati che, seppure parziali, sono di grande rilievo nella lotta a questa malattia;

è noto che alcune medicine concepite e sperimentate per combattere alcune malattie hanno subito nel tempo una ridefinizione del loro uso fino a diventare utili coadiuvanti nel combattere sintomatologie diverse da quelle per le quali erano state concepite, soprattutto in termini di prevenzione sanitaria;

è un principio medico ed immunologico notorio che droghe, veleni e virus potenzialmente mortali possono essere in diversi casi ed in adeguate dosi costituire la base per potenti farmaci atti a combattere malattie ed a prevenire epidemie —:

quali siano i motivi per cui si tiene una linea di condotta così chiusa nei confronti delle sperimentazioni condotte dal professor Di Bella, ma soprattutto sorda alle speranze di malati e parenti di malati che vorrebbero poter percorrere questa strada terapeutica attraverso un approccio farmacologico che prevede l'uso di prodotti largamente tollerabili e non tossici per l'organismo;

quali siano i motivi che costituiscono oggettivo ostacolo ad una facilitata prescrizione di farmaci come la somatostatina;

quale sia il motivo per cui oltre alle difficoltà di prescrizione, alla somatostatina sia stato elevato il prezzo sul mercato fino a renderlo un prodotto farmaceutico da « mercato nero »;

se non ritenga di dover ascoltare la voce di una consistente parte del mondo medico su una cura che, seppure non miracolosa, di certo non mostra controindicazioni tali da mettere a rischio la salute già minata dei pazienti malati di cancro.
(5-02948)

DUSSIN LUCIANO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il *Gazzettino* del 12 settembre 1997 titolava: « trovato negli Stati Uniti il meccanismo che mantiene in vita le cellule cancerose. La ricerca è stata messa a punto da una *équipe* diretta dall'italiano Dario Altieri. La proteina che arresta il cancro si chiama "*survivin*" e, una volta disattivata, blocca la crescita tumorale »;

la scoperta è sensazionale e in America è stata ampiamente commentata nella prestigiosa rivista « *Nature* », definendola una scoperta che in futuro avrà applicazioni straordinarie;

il dott. Altieri si è trasferito da 11 anni al centro di medicina molecolare dell'Università di Yale negli Stati Uniti e, nell'intervista rilasciata al *Gazzettino*, ha dichiarato che purtroppo in Italia non ci sono molte prospettive per chi abbia voglia di fare delle ricerche e che soprattutto non ci sono fondi e questo rappresenta il vero problema —:

se si sia attivato durante il suo mandato per incrementare le disponibilità finanziarie e strutturali a favore dei centri di ricerca medica e specificatamente di ricerca tumorale e quali siano stati i risultati di tale impegno;

se ritenga di avviare un accertamento per verificare la possibilità di utilizzare parte del nuovo monoblocco ospedaliero di Castelfranco Veneto a tale riguardo, visto che a tutt'oggi dopo decenni di utilizzo della struttura citata, non si hanno idee chiare su cosa fare di interi piani del monoblocco;

se non intenda utilizzare parte dei fondi che devono essere recuperati da coloro che si sono arricchiti con il triste fenomeno della malasana, per attivare l'ultima ipotesi suggerita dall'interrogante: potrebbe essere il segnale che qualcosa sta cambiando nel rispetto della giustizia e delle attese di professionalità richieste nel campo sanitario da parte dei cittadini;

se ritenga di contattare il dottor Altieri per verificare la fattibilità della proposta suggerita.
(5-02949)

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

nell'elenco dei rifiuti recuperabili contenuto nell'allegato 1 allo schema di decreto interministeriale predisposto dal ministero dell'ambiente, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono indicate, alla voce 18.6, fra i rifiuti destinati alla produzione di fertilizzanti, le acque di vegetazione dei frantoi oleari;

l'inserimento in oggetto, anche ad avviso dell'Unione nazionale frantoi oleari, risulterebbe quantomeno immotivato, sia per l'esistenza di una specifica disciplina già prevista dalla legge n. 574 del 1996, sia perché si è in presenza di materia allo stato liquido, regolata dalla cosiddetta legge Merli e, quindi, esplicitamente esclusa dal decreto legislativo n. 22 del 1997;

la problematica delle acque di vegetazione, è stata più volte affrontata in Parlamento e per i reflui dei frantoi oleari si è sempre operato in deroga alla citata legge Merli, prevedendo per essi utilizza-

zioni ben più ampie di quanto ora si andrebbe a stabilire con il citato decreto interministeriale, troppo limitativo nelle disposizioni sulle norme tecniche di recupero di cui al citato punto 18.6;

alla luce di quanto sopra esposto, è prevedibile che si possano creare due soluzioni normative in evidente contrasto tra loro e ciò renderebbe estremamente confuso il quadro di riferimento in cui debbono operare i frantoi oleari, che, non va dimenticato, svolgono una attività fondamentale per la produzione olearia nazionale —:

se non ritenga opportuno verificare adeguatamente la problematica esposta in premessa ed attivarsi con urgenza per evitare che si possano emanare nuove norme in materia di recupero delle acque di vegetazione capaci di creare impedimenti e confusioni in un settore la cui disciplina normativa, appena dieci mesi fa, è stata rivista e semplificata dal Parlamento.

(5-02950)

ROSSETTO. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

l'interrogante sta svolgendo un'analisi sui criteri di distribuzione dei fondi del fondo unico per lo spettacolo, anche in quanto membro della VII Commissione permanente — Cultura, scienza e istruzione;

fin dalla prima settimana di settembre ha fatto pervenire all'ufficio del capo del dipartimento dello spettacolo dottor Bova, consegnandola nelle mani del dottor Tulelli, una richiesta scritta per avere accesso alla documentazione relativa: alle erogazioni relative al Fus, per gli anni 1995, 1996 e 1997, ad eventuali altre erogazioni e finanziamenti disposti dal dipartimento, all'attività delle varie commissioni, ad eventuali regolamenti per l'accesso ai finanziamenti, ad eventuale altra documentazione che potrà rivelarsi utile

alla sua attività parlamentare riguardante il settore; nella lettera si segnalava anche il nominativo del collaboratore dell'interrogante che avrebbe effettuato la ricerca;

in data 24 settembre 1997 il collaboratore richiedeva di poter prendere visione del materiale presentato dai soggetti beneficiari di finanziamenti per rassegne cinematografiche, anche per poterlo confrontare con il livello di alcuni soggetti che erano stati esclusi; gli veniva risposto che per accedere a tale documentazione occorreva rivolgersi alla dottoressa Caterina Criscuolo, responsabile del settore cinema, con la quale veniva fissato un appuntamento per il giorno dopo;

in data 25 settembre 1997 tale appuntamento veniva telefonicamente annullato dalla segreteria della dottoressa Criscuolo e, sempre per telefono, la detta dirigente affermava che il materiale richiesto era coperto dalla cosiddetta legge sulla *privacy*, in quanto riguardante soggetti privati o giudizi sui medesimi espressi da una commissione del dipartimento; alla richiesta del collaboratore su come l'interrogante potesse esercitare il suo potere ispettivo, la dottoressa Criscuolo rispondeva dicendo che si poteva leggere la relazione sul Fus presentata annualmente al Parlamento, e solo dopo varie insistenze suggeriva di provare a presentare una richiesta scritta al capo del dipartimento —:

se ritenga corretta la procedura seguita dal personale del dipartimento dello spettacolo;

se ritenga che la legge n. 675 del 1996 possa essere opposta alla richiesta di accedere a documenti quali quelli citati;

se ritenga realmente necessaria un'autorizzazione specifica del capo dipartimento per l'accesso a documenti che non rivestono nessun carattere di riservatezza in quanto relativi ad attività per loro stessa natura pubbliche quali rassegne cinematografiche o teatrali ritenute di pubblico interesse e per questo destinate di denaro pubblico. (5-02951)